



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"):
Misure fiscali a sostegno della liquidità di
imprese e famiglie**

(Circolare n. 6 del 20 marzo 2020)

Indice

1. Premessa	3
2. Rinvio "tecnico" al 20 marzo della scadenza del 16 marzo	4
3. Sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi	4
4. Disapplicazione ritenuta su compensi pagati a lavoratori autonomi e agenti	10
5. Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti	10
6. Sospensione dei termini per il pagamento di atti impositivi	11
7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici	13
8. Bonus 100 euro per dipendenti con redditi fino a 40.000 euro	14
9. Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro	14
10. Credito di imposta per affitti di botteghe e negozi	15
11. Misure relative al settore dei giochi	15

1. Premessa

Il **DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia")**, pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70, ha introdotto una serie di misure finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e al sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure rivolte al sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese si suddividono principalmente tra:

- **misure per il sostegno del lavoro**, di cui al Titolo II del DL 18/2020 (articoli da 19 a 48);
- **misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario**, di cui al Titolo III del DL 18/2020 (articoli da 49 a 59);
- **misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese**, di cui al Titolo IV del DL 18/2020 (articoli da 60 a 71).

Nel dettaglio, le misure fiscali di cui al Titolo IV consistono nelle seguenti:

- rinvio "tecnico" di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi in scadenza al 16 marzo (si veda il successivo § 2);
- sospensione dei versamenti relativi all'IVA, alle ritenute fiscali applicate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, limitatamente ai versamenti dovuti dai soggetti esercenti attività riconducibili alle filiere "più esposte" alle conseguenze economiche della crisi e ai versamenti dovuti dai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro (si veda il successivo § 3);
- sospensione, su richiesta del percipiente con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente, dell'applicazione della ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (si veda il successivo § 4)
- sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti (si veda il successivo § 5);
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (si veda il successivo § 6);
- sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (si veda il successivo § 7);
- introduzione di un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro (si veda il successivo § 8)
- istituzione di un credito di imposta a fronte delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro (si veda il successivo § 9);
- istituzione di un credito di imposta commisurato all'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo del 2020, di botteghe o negozi, ossia di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (si veda il successivo § 10);
- misure relative al settore dei giochi (si veda il successivo § 11).

2. Rinvio "tecnico" al 20 marzo della scadenza del 16 marzo

L'art. 60 del DL 18/2020 dispone il **differimento al 20.3.2020 dei versamenti in scadenza il 16.3.2020** dovuti a qualsiasi titolo a favore delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Diversamente dalle sospensioni di cui al successivo § 3, il rinvio "tecnico" di 4 giorni della scadenza del 16 marzo riguarda **indistintamente tutti i contribuenti** ed è relativa a **tutti i versamenti** che scadevano in tale data.

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019.

Giova peraltro ricordare che, per quanto riguarda il versamento del **saldo IVA relativo al 2019**, è comunque **possibile differirlo** entro:

- il **30.6.2020**, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;
- il **30.7.2020**, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

3. Sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi

Gli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 dispongono la sospensione dei versamenti dovuti a titolo di IVA, di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di contributi previdenziali e assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria, solo con riguardo alle seguenti tipologie di contribuenti:

- soggetti che svolgono attività comprese nei settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza;
- soggetti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (ossia, per i soggetti "solari", nel 2019).

Pertanto, chi non svolge una delle attività comprese nei settori economici maggiormente colpiti dall'emergenza e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti (al di là del rinvio "tecnico" generalizzato dal 16 al 20 marzo (si veda il precedente § 2), salvo il caso in cui sia un soggetto localizzato:

- in una delle province menzionate dal co. 3 dell'art. 62 del DL 18/2020;
- in una delle prime "zone rosse" di cui all'allegato 1 del DPCM 1.3.2020.

I contribuenti che, pur avendone la possibilità, non si avvarranno di una o più delle sospensioni dei versamenti in questione, potranno eventualmente comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze di aver adottato questo comportamento, ai fini di una **speciale "menzione"** con forme che dovranno essere stabilite da apposito decreto attuativo del MEF (art. 71 del DL 18/2020).

Si evidenzia infine che la **costante prassi dell'INPS** afferma che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la **trattenuta della quota a carico del lavoratore**, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle **ordinarie scadenze**.

Tale chiarimento, già reso in passato con riguardo a precedenti misure di sospensione dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, è stato recentemente confermato dalle circ. INPS 12.3.2020 n. 37 e 12.3.2020 n. 37.

Ne consegue che, secondo quanto rappresentato dall'INPS, in tutte le ipotesi di sospensione di versamenti di contributi previdenziali assistenziali che seguono, ove il datore di lavoro abbia operato, in sede di pagamento della retribuzione, la trattenuta della quota di contributi a carico del lavoratore, risulterà tenuto a versarla alle ordinarie scadenze, potendo quindi avvalersi in concreto della sospensione solo con riguardo alla quota di contributi a carico proprio.

Sul punto, sarebbe **auspicabile** che l'**INPS**, in ragione della assoluta eccezionalità della contingente situazione, **rimodulasse in modo espresso la propria consolidata posizione interpretativa**.

Sospensione per i soggetti appartenenti ai "settori maggiormente colpiti"

L'art. 61 del DL 18/2020 estende la sospensione dei versamenti che era stata disposta dall'art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9 a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei *tour operator*, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, anche a favore dei **seguenti soggetti residenti**:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, *night-club*, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Per effetto del combinato disposto del co. 1 dell'art. 8 del DL 9/2020 e del co. 3 dell'art. 61 del DL 18/2020, **la sospensione dei versamenti disposta a favore dei predetti soggetti riguarda le seguenti voci:**

- versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020;
- versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Limitatamente alle **federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, il co. 5 dell'art. 61 del DL 18/2020 prolunga la sospensione anche ai predetti versamenti di ritenute, di contributi e di premi INAIL in scadenza nel mese di maggio 2020.

I **versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 31.5.2020 (entro il 30.6.2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche);
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di

promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche).

Non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

La ris. 18 marzo 2020 n. 12/E ha riportato, "a titolo indicativo", i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'art. 8 co. 1 del DL 9/2020 e dall'art. 61 co. 2 lett. da a) a q) del DL 18/2020:

49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi 49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere

82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi 91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie

Sospensione per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 2 milioni di euro

Ai sensi dell'art. 62 del DL 18/2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro nel** periodo d'imposta precedente (**2019**, per i soggetti "solari") sono sospesi i **versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020**, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

I **versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Sospensione per i soggetti ubicati nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Ai sensi del co. 3 dell'art. 62 del DL 18/2020, la sospensione dei versamenti di IVA in scadenza nel **periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020** si applica anche ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**.

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del DL 18/2020, i **versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sospensione per i soggetti localizzati nelle prime "zone rosse"

Ai sensi del co. 4 dell'art. 62 del DL 18/2020, restano ferme le sospensioni dei versamenti che erano state disposte dall'art. 1 del DM 24.2.2020 con riguardo ai **soggetti localizzati nelle prime "zone rosse"**, ossia i soggetti che, alla data del 21.2.2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la

sede operativa nel territorio dei seguenti Comuni:

- Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;
- Vo', ubicato nella Regione Veneto.

Le predette sospensioni di versamenti riguardano, dal punto di vista oggettivo, i **versamenti in scadenza tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi.**

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del DL 18/2020, i **versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. Disapplicazione della ritenuta su compensi pagati a lavoratori autonomi e agenti

Ai sensi dell'art. 62 co. 7 del DL 18/2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel** periodo d'imposta precedente (**2019**, per i soggetti "solari"), viene previsto che non sono assoggettati alle **ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:**

- i compensi e i ricavi percepiti nel **periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.3.2020;**
- a condizione che, nel mese precedente, i percipienti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

5. Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti

L'art. 62 co. 1 del DL 18/2020 dispone la sospensione:

- degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla

fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020;

- nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Ad esempio, **rientrano nel differimento in esame:**

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall'art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla:

- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF);
- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Gli **adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020**, senza applicazione di sanzioni.

6. Sospensione dei termini per il pagamento di atti impositivi

L'art. 68 del TUIR dispone la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel **periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da determinati atti impositivi, sia con riferimento alle entrate tributarie che a quelle non tributarie.

Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di **imposte sui redditi, IVA e IRAP**.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di **tributi locali** che, dall'1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all'accertamento, non c'è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l'esecuzione).

Non vengono però **sospesi** i termini di versamento delle **rate da dilazione**, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I **versamenti vanno eseguiti entro** il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il **30.6.2020**.

Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene che rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l'avvenuto affidamento delle somme all'Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020), bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto **non** può ancora essere dato per **pacifico**, le **rate da accertamento con adesione** stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo.

Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli **avvisi di addebito** che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi **INPS**.

Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

Cartelle di pagamento

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

Non sono invece **sospesi** i termini di pagamento inerenti a **intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo**.

Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, **non** dovrebbero essere **sospesi** i termini di versamento delle **rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo**, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020), bensì entro il 30.6.2020.

Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il **28.2.2020 è differito al**

31.5.2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al **31.3.2020 è differito al 31.5.2020.**

Avvisi bonari

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, **non fruiscono di alcuna sospensione.**

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme che delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

Altri atti impositivi

La sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 vale **solo** per gli **accertamenti esecutivi**, gli **avvisi di addebito INPS** e per le **cartelle di pagamento.**

Ogni altro atto non rientra nella sospensione.

Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio: prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici

L'art. 67 del DL 18/2020 dispone la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini** relativi all'attività **di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori.

Nel medesimo periodo sono altresì sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, nonché più in generale tutte le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.

Il co. 4 dell'art. 67 del DL 18/2020 dispone altresì che, con riguardo ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica l'art. 12 del DLgs. 24.9.2015 n. 159, ai sensi del cui co. 2 *"i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono*

prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione'.

Sembrirebbe dunque conseguire una **generalizzata proroga al 31 dicembre 2022 di tutti i termini di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e di liquidazione in scadenza al 31 dicembre 2020.**

8. Bonus 100 euro per dipendenti con redditi fino a 40.000 euro

L'art. 63 del DL 18/2020 introduce un bonus di 100 euro a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 co. 1 del TUIR, che nel 2019 hanno avuto un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito, spetta con riferimento al mese di marzo 2020 ed è *"da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese"*.

Il bonus non dovrebbe dunque competere, in tutto o in parte, per quei lavoratori che nel mese di marzo hanno lavorato, per tutto il mese o per parte di esso, non già accedendo fisicamente alla propria sede di lavoro, bensì mediante forme di lavoro a distanza.

Si noti inoltre che, rispetto al c.d. "bonus 80 euro", la platea di beneficiari non comprende i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e la soglia massima di reddito è riferita a quello di lavoro dipendente e non al reddito complessivo del contribuente.

Il **bonus viene riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta e corrisposto unitamente alla retribuzione di aprile** o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti di imposta compensano il bonus erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

9. Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, l'art. 64 del DL 18/2020 introduce un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute a tale fine e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Entro il 16 aprile dovrà essere emanato il decreto attuativo del MISE, di concerto con il MEF, per stabilire criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta, tenuto conto che il suo riconoscimento ai potenziali beneficiari è comunque vincolato dal rispetto del limite di spesa per il bilancio dello Stato complessivamente fissato in 50 milioni di euro.

10. Credito di imposta per affitti di botteghe e negozi

Al fine di contenere le negative ricadute economiche delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 65 del DL 18/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1**, ossia botteghe e negozi.

Si noti che, allo stato dell'arte, la norma non sembra subordinare il riconoscimento del credito di imposta all'effettivo pagamento della relativa spesa da parte del locatario.

Il credito di imposta **non si applica** tuttavia **alle attività** di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020, ossia le attività di **commercio al dettaglio e di servizi alla persona individuate come essenziali e, in quanto tali, escluse dal novero delle attività sospese** ai sensi dell'art. 1 del DPCM medesimo.

Diversamente da quello per la sanificazione degli ambienti di lavoro (si veda il precedente § 9), il credito di imposta **non necessita di disposizioni attuative e può dunque essere fruito dal soggetto beneficiario in modo "automatico"**, in presenza dei relativi presupposti, fermo restando che la sua utilizzazione è consentita esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

11. Misure relative al settore dei giochi

L'art. 69 del DL 18/2020 proroga al 29.5.2020 i termini per il versamento:

- del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio;
- in scadenza entro il 30.4.2020.

Le somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui:

- la prima entro il 29.5.2020;
- le successive entro l'ultimo giorno del mese;
- l'ultima entro il 18.12.2020.

Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.